

**STUDIO PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA**  
**Dr. GUALTIERO TONELLA**  
Via Roma, 24  
21018 SESTO CALENDE (VA)  
Tel. e Fax 0523967261 - 3496820012 - 3479672371

**COMUNE DI**  
**PALAGIANELLO**  
(Provincia di Taranto)

**PIANO DEL COMMERCIO**  
**SU AREE PUBBLICHE**

---

D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114  
L.R. 24 luglio 2001 n. 18

**Approvato con DCC n.8 del 18/3/2010**

## **INDICE**

1.	<b><u>IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u></b>	pag.	2
2.	<b><u>INDICAZIONI PER LO SVILUPPO</u></b>	pag.	5
	<b><u>NORME E DIRETTIVE</u></b>	pag.	6

## 1. IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Il commercio su aree pubbliche riveste ancora a Palagianello una notevole funzione distributiva, soprattutto per il mercato settimanale del venerdì, per i mercatini rionali giornalieri e per la Fiera di San Martino.

Al mercato settimanale sono presenti 110 banchi, di cui 33 alimentari e 77 di generi non alimentari.

### 1. MERCATO SETTIMANALE

Area mercato	Giorno	Alimentari	Produttori agricoli	Non alimentari	TOTALE
Via Margherita, via dello Sport, via Cavour, via dei Tulipani, via Manzoni	venerdì	13	20	77	110
ORARI					
Occupazione posteggi: 07.00-08.00					
Vendita: 08.00-14.00					
Sgombero posteggi: 14.00-15.00					
Suddivisione area mercato		Numero posteggi	Mq		
A. ALIMENTARI		33	510		
alimentari, frutta, verdura, pollame					
categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6		13	350		
produttori agricoli		20	160		
B. NON ALIMENTARI		77	2.210		
B1 abbigliamento cat. 7, 8, 9, 10, 11		60	1.650		
B2 calzature pelletteria cat. 12, 13, 14, 15, 16		11	380		
B3 attrezzature agricoltura cat. 18, 19		3	72		
B4 prodotti casa cat. 17, 20, 21, 22		3	108		
TOTALE		110	2.720		

Il 5% dei posteggi complessivi è riservato a soggetti portatori di handicap e/o ad associazioni di commercio equo e solidale

Delimitazione di posteggi	Fronte min-max	Profondità min-max
A. ALIMENTARI	5-10	3-5
B. NON ALIMENTARI	5-10	3-5
B1 abbigliamento	5-10	3-5
B2 calzature pelletteria	5-10	3-5
B3 attrezzature agricoltura	5-10	3-5
B4 prodotti casa	5-10	3-5

Gli spazi di posteggio dovranno mantenere tra loro un intervallo di passaggio di 1,20 metri non occupabile nemmeno temporaneamente

## 2. MERCATI RIONALI

	Frequenza	Posteggi
Via Mottola	lunedì	4
Via dello Sport	lunedì	4
Vico ferrovia	giornaliera	7
TOTALE		15
ORARI		
Occupazione posteggi:	07.00-08.00	
Vendita:	08.00-14.00	
Sgombero posteggi:	14.00-15.00	

## 3. FIERE

Denominazione	Area	Data	Numero posteggi
Fiera di San Martino	via Gramsci, via Matteotti, via Cavour, via Salvemini, via Ligabue, via delle Magnolie, via Braccianti di Avola	seconda domenica di novembre	180 *

\* numerati progressivamente a partire da via Giulio Cesare angolo via Gramsci

\* orario di vendita: 08.00 – 20.00

## **2. INDICAZIONI PER LO SVILUPPO**

Il commercio su aree pubbliche sarà regolamentato secondo le seguenti linee direttrici fondamentali:

- mantenimento della localizzazione e delle dimensioni attuali dei mercati settimanale e rionali
- agevolazioni per attività innovative e a favore di forme di commercio equo e solidale, di prodotti alimentari tipici pugliesi e di prodotti dell'artigianato tipico pugliese
- istituzione di 1 mercatino dell'antiquariato/cose vecchie nel Centro Storico.

**NORME E DIRETTIVE**

## CAPITOLO I - MERCATI

### Articolo 1 - Istituzioni normative

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato da

- D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 Titolo X "Commercio al dettaglio su aree pubbliche"
- L.R. 24 luglio 2001 n. 18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche".

Il piano ha validità quadriennale (2010-2014) dal giorno di approvazione e può essere aggiornato annualmente entro il 31 gennaio.

### Articolo 2 - Modalità di svolgimento dei mercati

A Palagianello lo svolgimento dei mercati è determinato dalle seguenti modalità di spazio e tempo:

#### *Mercato settimanale*

Area mercato	Giorno	Alimentari	Produttori agricoli	Non alimentari	TOTALE
Via Margherita, via dello Sport, via Cavour, via dei Tulipani, via Manzoni	venerdì	13	20	77	110
ORARI					
Occupazione posteggi: 07.00-08.00					
Vendita: 08.00-14.00					
Sgombero posteggi: 14.00-15.00					
Suddivisione area mercato		Numero posteggi	Mq		
A. ALIMENTARI		33	510		
alimentari, frutta, verdura, pollame					
categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6		13	350		
produttori agricoli		20	160		
B. NON ALIMENTARI		77	2.210		
B1 abbigliamento cat. 7, 8, 9, 10, 11		60	1.650		
B2 calzature pelletteria cat. 12, 13, 14, 15, 16		11	380		
B3 attrezzature agricoltura cat. 18, 19		3	72		
B4 prodotti casa cat. 17, 20, 21, 22		3	108		
TOTALE		110	2.720		

Il 5% dei posteggi complessivi è riservato a soggetti portatori di handicap e/o ad associazioni di commercio equo e solidale

Delimitazione di posteggi	Fronte min-max	Profondità min-max
A. ALIMENTARI	5-10	3-5
B. NON ALIMENTARI	5-10	3-5
B1 abbigliamento	5-10	3-5
B2 calzature pelletteria	5-10	3-5
B3 attrezzature agricoltura	5-10	3-5
B4 prodotti casa	5-10	3-5

Gli spazi di posteggio dovranno mantenere tra loro un intervallo di passaggio di 1,20 metri non occupabile nemmeno temporaneamente

#### *Mercati Rionali*

	Frequenza	Posteggi
Via Mottola	lunedì	4
Via dello Sport	lunedì	4
Vico ferrovia	giornaliera	7
TOTALE		15
ORARI		
Occupazione posteggi:	07.00-08.00	
Vendita:	08.00-14.00	
Sgombero posteggi:	14.00-15.00	

Gli orari sono tassativi, non è possibile svolgere operazioni in orari diversi, in particolare il posteggio non può essere sgomberato prima dell'orario stabilito se non in caso di gravi intemperie o per gravi e comprovati motivi.

Qualora ricada in un giorno festivo il mercato si intende automaticamente spostato al giorno non festivo precedente, o successivo se il precedente è anch'esso festivo, secondo un calendario predisposto entro la fine dell'anno dall'Ufficio Commercio.

La dimensione dei posteggi dovrà tendere verso il limite regionale minimo di 32 mq.

Il mercato è strutturato su 2 settori merceologici: generi alimentari e non alimentari.

Per particolari motivi l'Amministrazione Comunale può determinare temporanee modifiche delle aree, del giorno e degli orari (punto g., art. 11, L. R. 18/01).

L'Amministrazione può approvare apposite convenzioni con consorzi, società di servizi o cooperative di operatori su aree pubbliche per la gestione dei servizi relativi al funzionamento di mercati, fiere e feste.

### Articolo 3 - Concessione di posteggio e autorizzazione commerciale

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è rilasciata dal Comune, contestualmente alla concessione di posteggio e abilita all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale e alla partecipazione a Fiere sull'intero territorio nazionale.

La concessione di posteggio ha durata decennale e alla scadenza si intende rinnovata per un eguale periodo e può essere disdetta in qualunque momento dall'operatore concessionario.

Non è possibile detenere sullo stesso mercato più di 1 posteggio; possono essere assegnati più posteggi solo a società cui vengano conferite più aziende titolari di posteggio al medesimo mercato.

Il concessionario deve occupare il posteggio assegnato.

### Articolo 4 - Procedura per la concessione di posteggi disponibili

Quando si rendessero disponibili dei posteggi il Comune provvede:

- a informare gli operatori presenti al mercato, che hanno diritto prioritario a trasferirsi per miglioria nel posteggio libero
- a emanare un Bando contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, la merceologia, i criteri di priorità per l'assegnazione, esauriti i trasferimenti per miglioria.

Entro il 30 aprile e il 30 settembre il Comune trasmette i bandi alla Giunta Regionale per la pubblicazione sul BUR, che deve avvenire entro i successivi 30 giorni; Dalla data di pubblicazione dei Bandi sul BUR e per un limite massimo di 60 giorni, possono essere inoltrate domande di autorizzazione/concessione di posteggio; le domande fuori termine si intendono respinte e non danno luogo a diritti di priorità per il futuro.

L'assegnazione del posteggio sarà effettuata secondo i seguenti criteri (inseriti nel Bando), in ordine successivo di priorità:

- maggior numero di presenze al mercato
- maggior anzianità di attività dell'azienda, certificata dalla data di iscrizione al Registro delle imprese CCIAA
- ordine cronologico di spedizione.

L'esito del Bando di assegnazione è comunicato ai partecipanti entro 90 giorni; trascorso tale termine le domande si intendono automaticamente accolte.

In attesa dell'assegnazione definitiva, i posteggi disponibili saranno occupati in via provvisoria dagli spuntisti secondo l'ordine di graduatoria distinto per generi alimentari e non alimentari.

#### Articolo 5 - Trasferimento d'azienda e concessione di posteggio

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda comporta il trasferimento della concessione di posteggio senza soluzione di continuità e con il mantenimento delle modalità acquisite di presenza al mercato e anzianità di azienda.

#### Articolo 6 - Decadenza e revoca della concessione di posteggio

La concessione si intende decaduta qualora il posteggio non venga utilizzato, senza giustificato motivo, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 mesi nel corso dell'anno, esclusi i periodi di assenza per malattia, maternità e servizio militare.

Se si procede alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore va essere assegnato un nuovo posteggio senza alcun onere per il Comune.

Il nuovo posteggio è assegnato prioritariamente nello stesso mercato o in subordine in altra area tenendo conto delle indicazioni dell'operatore.

#### Articolo 7 - Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

L'autorizzazione è revocata per:

- mancato inizio dell'attività entro 6 mesi dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità
- perdita dei requisiti di accesso all'attività (art. 5 D. Lgs. 114/98)
- mancata ripresa dell'attività entro un anno dal trasferimento in proprietà o gestione dell'azienda
- decadenza della concessione di posteggio (cfr. art. 6 precedente)
- cessione del posteggio in uso a terzi che non ne hanno titolo
- rinuncia dell'operatore.

Per gravi e comprovati motivi può essere disposta una deroga dei termini di revoca per un periodo non superiore a 6 mesi.

#### Articolo 8 - Registro di mercato

Presso il comando di Polizia Municipale è istituito un registro di mercato contenente:

- l'elenco dei concessionari di posteggio, estremi dell'autorizzazione, superficie assegnata, data e scadenza della concessione
- graduatoria dei concessionari di posteggio, distinti per settore alimentare e non alimentare, secondo il seguente ordine prioritario:
  - ♦ maggior numero di presenze
  - ♦ maggiore anzianità di autorizzazione
- graduatoria degli operatori spuntisti determinata in ordine prioritario da:
  - ♦ più alto numero di presenze
  - ♦ a parità di presenze, maggior anzianità di autorizzazione propria.

#### Articolo 9 - Presenza al mercato, perdita e assegnazione temporanea del posteggio

I concessionari che non si presentino entro le 08.00 possono incorrere per quel giorno nella perdita dell'uso del posteggio ed essere considerati assenti.

Non sarà considerata assenza quella determinata da malattia o altri gravi motivi giustificati entro 10 giorni dalla ripresa dell'attività.

I posteggi temporaneamente liberi potranno essere assegnati agli operatori spuntisti presenti e regolarmente registrati.

Hanno diritto a registrare la presenza gli operatori dotati delle attrezzature di vendita e della merce, presenti alle operazioni di spunta entro le 08.00.

L'assegnazione verrà effettuata secondo la graduatoria di spunta per settore merceologico.

I concessionari di posteggio possono presentarsi successivamente solo per validi e giustificati motivi e possono solo occupare gli eventuali posteggi ancora liberi, dopo l'assegnazione agli operatori spuntisti.

#### Articolo 10 - Ristrutturazione o spostamento del mercato

In caso di trasferimento o di ristrutturazione del mercato i nuovi posteggi, nell'ambito dei diversi settori merceologici, dovranno essere assegnati in base alle scelte degli operatori effettuate secondo la graduatoria dei concessionari di posteggio al mercato.

#### Articolo 11 - Sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita, gli automarket, i veicoli e le attrezzature di vendita devono essere collocati negli spazi assegnati al posteggio.

E' vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi; qualora non rientrino nella dimensione del posteggio i veicoli dovranno essere parcheggiati in normali aree di sosta.

#### Articolo 12 - Viabilità

Nell'area del mercato deve essere assicurato il transito dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Non deve essere ostacolato il transito degli operatori che, per gravi motivi, lascino il posteggio prima dell'orario stabilito.

### Articolo 13 - Esposizione dei documenti

Gli operatori durante le ore di vendita hanno l'obbligo di tenere esposto in modo ben visibile il cartello fornito dell'Amministrazione Comunale da cui risultano gli estremi dell'autorizzazione, dell'iscrizione alla CCIAA e della concessione di posteggio; gli operatori devono essere in possesso dei documenti di autorizzazione e concessione in originale, che dovranno essere esibiti a ogni richiesta degli organi di controllo.

### Articolo 14 - Operatori itineranti

Durante lo svolgimento delle attività mercatali gli operatori itineranti dovranno osservare una distanza, per via stradale secondo il percorso più breve, non inferiore a 300 metri dall'area di mercato.

### Articolo 15 - Decoro e ordine delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita dovranno avere un'altezza minima di 50 cm dal suolo.

I venditori di fiori, piante, terraglie ed articoli casalinghi, possono disporre i prodotti al suolo nei limiti della superficie di posteggio assegnata.

I venditori hanno l'obbligo di curare esteticamente l'esposizione dei prodotti, che dovrà essere contenuta nell'area assegnata non oltre la delimitazione del banco di vendita, senza ostacolare la viabilità e disturbare i vicini di banco.

E' espressamente vietato occupare i corridoi e gli ingressi al mercato con merci, cassette e/o altro.

I banchi dovranno essere protetti dal sole e dalla pioggia con tende e ombrelloni; le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non possono sporgere più di 50 cm. dalla linea anteriore dei banchi e devono essere posti ad altezza non inferiore a m. 2,00 dal piano terra.

Le tende, gli ombrelloni e le aste reggitenda non devono inoltre ostacolare il passaggio dei pedoni, l'agibilità dei negozi, degli uffici, dei passi carrai e degli ingressi delle abitazioni.

Nell'area del mercato è vietato l'uso di altoparlanti o altri richiami acustici. La reclamizzazione deve essere contenuta in limiti tali da non provocare disturbo ai consumatori e agli operatori limitrofi.

### Articolo 16 - Prezzi e modalità di vendita

I prodotti esposti sui banchi di vendita, in particolare quelli alimentari e di largo consumo, devono riportare in modo ben visibile e chiaro l'indicazione del prezzo di vendita.

Gli operatori sono inoltre tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura dei prodotti e ogni altra norma di legge.

#### Articolo 17 - Igiene e pulizia

Nella vendita devono essere osservate tutte le norme igienico sanitarie in vigore, e deve essere curata la pulizia dei banchi e dell'area di posteggio.

Gli operatori del settore alimentare devono essere in possesso dei documenti di idoneità sanitaria che devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Controllo.

I rifiuti devono essere raccolti in sacchetti a perdere, depositati ermeticamente chiusi negli appositi contenitori; i grossi involucri come scatole, cartoni, cassette e simili devono essere ordinatamente accatastati nell'area di posteggio, per potere poi essere raccolti dal servizio nettezza urbana.

E' assolutamente vietato abbandonare scarti e rifiuti sparsi al suolo o in contenitori diversi da quelli prescritti.

#### Articolo 18 - Pagamento dei tributi

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap) e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; le modalità di pagamento sono disciplinate dalle norme in vigore nel Comune.

Il mancato pagamento entro i termini previsti comporta la sospensione della concessione di posteggio e successivamente la decadenza e la revoca, secondo quanto previsto dagli artt. 6 e 7, in caso di assenza per oltre 1/3 delle giornate di mercato.

Per le occupazioni di posteggio temporanee il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro dell'autorizzazione, consegnando ricevuta del versamento al personale comunale.

#### Articolo 19 - Sanzioni

Le violazioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98 e dell'art. 24 della L.R. 24 luglio 2001 n. 18.

Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno soggette a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

## CAPITOLO II - FIERE E ALTRE MANIFESTAZIONI

### Articolo 20 - Fiere

A Palagianello si svolgono le seguenti fiere, sagre, feste...

Denominazione	Area	Data	Numero posteggi
Fiera di San Martino	via Gramsci, via Matteotti, via Cavour, via Salvemini, via Ligabue, via delle Magnolie, via Braccianti di Avola	seconda domenica di novembre	180 *

\* numerati progressivamente a partire da via Giulio Cesare angolo via Gramsci

\* orario di vendita: 08.00 – 20.00

Per particolari motivi le località possono essere modificate.

Alle fiere e festività possono partecipare tutti gli operatori in possesso di autorizzazione al commercio e gli artigiani (articoli di propria produzione).

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata per lettera raccomandata RR almeno 60 giorni prima della data di effettuazione e deve contenere:

- estremi dell'autorizzazione
- merceologia prevalente.

Gli operatori possono inviare anche 1 sola domanda relativa a più manifestazioni.

Successivamente viene stilata una graduatoria di priorità, per il settore alimentare e non alimentare, secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva
- b) anzianità di iscrizione al Registro imprese CCIAA
- c) ordine cronologico di spedizione.

Le graduatorie sono affisse all'Albo comunale almeno 14 giorni prima della data di inizio sono disponibili anche presso il competente ufficio di vigilanza urbana.

L'assegnazione dei posteggi verrà effettuata tenendo conto del posto occupato nelle precedenti edizioni; qualora l'area coincida con quella del mercato settimanale gli operatori concessionari non hanno diritto a occupare lo stesso posteggio di mercato di cui sono concessionari.

Alle fiere e alle festività tradizionali si applicano le disposizioni vigenti per i mercati, in quanto compatibili per analogia.

Il pagamento dei tributi dovuti dovrà avvenire prima dell'avvio dell'operazione di vendita consegnando copia del versamento effettuato al personale comunale.

### Articolo 21 - Mercatino dell'Antiquariato/cose vecchie

Il Mercatino dell'Antiquariato si svolgerà secondo le seguenti linee direttrici:

- localizzazione nell'area del Centro Storico
- periodicità mensile, ultima domenica del mese
- applicabilità delle norme sui mercati e fiere in quanto compatibili.

## **CAPITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE**

### Articolo 22 - Itineranti

Gli operatori itineranti possono esercitare l'attività:

- in forma itinerante, effettuando soste per il tempo necessario a servire la clientela e comunque non superiori all'ora di permanenza nel medesimo punto, con successivo spostamento di almeno 500 metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata
- nelle fiere sull'intero territorio regionale e nazionale
- ai mercati, nei posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati.

Gli orari di vendita corrispondono a quelli per il commercio in sede fissa.

Per motivi di viabilità l'attività itinerante è vietata nelle seguenti aree:

- zona nord dell'abitato: area compresa tra via Mignogna, via Roma e via Forno incluso tutto il Centro Storico
- zona sud dell'abitato: area compresa tra via Matteotti, via Marconi, via Cesare Battisti, via Salvemini, via Fratelli Bandiera.